

Statuto della EDILI REGGIO EMILIA – CASSA – ENTE BILATERALE DI MUTUALITÀ E ASSISTENZA

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

1. Ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile,
tra

ANCE Reggio Emilia ovvero **Collegio Costruttori Edili - Industriale Reggio Emilia**
C.F.: 91116090357 aderente all'**Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)**
C.F.: 80022490587

Lepam Federimpresa "Confartigianato Imprese Modena Reggio Emilia" C.F.:
80008250369 aderente all'**Associazione Nazionale Artigiani dell'Edilizia dei**
decoratori dei Pittori ed attività Affini (ANAEPA CONFARTIGIANATO EDILIZIA)
C.F.: 97026820585

CNA Associazione Territoriale di Reggio Emilia C.F.: 80009630353 aderente alla
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA
COSTRUZIONI) C.F.: 07987330581

Collegio Imprenditori Edili ed affini dell'Emilia C.F.: 80013150364 aderente
all'**ANIER Associazione Nazionale Imprese Edili in Rete (ANIER-CONFIMI)** C.F.:
97767710581

Legacoop Emilia Ovest C.F.: 91169650354 aderente alla **Lega Nazionale delle**
Cooperative e Mutua (LEGACOOP) C.F.: 80201570589

Confcooperative – Terre d'Emilia C.F.: 80076910373 aderente alla **Confederazione**
Cooperative Italiane (CONFCOOPERATIVE)

la **FENEALUIL** C.F.: 91071680358, la **FILCA CISL EMILIA CENTRALE** C.F.:
94046200369, la **FILLEA CGIL REGGIO EMILIA** C.F.: 91065210352 della provincia di
Reggio Emilia aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali **FENEALUIL**
C.F.: 80138270584, **FILCA CISL** C.F.: 80205250584 e **FILLEA CGIL** Nazionale C.F.:
80205310586,

è costituita la **"EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza"** per gli scopi e i compiti fissati nel presente Statuto.

2. La **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** è lo strumento per l'attuazione, nella provincia di Reggio Emilia e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra **ANCE, ANAEPA, CONFARTIGIANATO EDILIZIA, CNA COSTRUZIONI, ANIER-CONFIMI, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE** e le Federazioni nazionali dei lavoratori (**FENEALUIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL**), nonché tra **ANCE Reggio Emilia** ovvero **Collegio Costruttori Edili – Industriale Reggio Emilia, Lapam Federimpresa "Confartigianato Imprese Modena Reggio Emilia"**, **CNA Associazione Territoriale di Reggio Emilia, Collegio Imprenditori Edili ed affini dell'Emilia, Legacoop Emilia Ovest, Confcooperative- Unione provinciale di Reggio Emilia e la FENEALUIL, FILCA CISL EMILIA CENTRALE e la FILLEA CGIL Reggio Emilia** nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali.

La **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** è parte del sistema paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (di seguito denominata CNCE). Tale sistema è espressione dell'autonomia collettiva ed è basato sul principio di

bilateralità e pariteticità.

La **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** adotta le deliberazioni della Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE), prese in attuazione degli accordi nazionali sottoscritti tra le parti firmatarie dei CCNL, mediante delibera degli organismi amministrativi salvaguardando i diritti maturati dagli iscritti, la funzionalità ed il patrimonio dell'Ente.

L'organizzazione interna, le funzioni, le regole di accantonamento, di contribuzione e le prestazioni, ivi comprese quelle derivanti dalle intese di cui al secondo comma del successivo art. 3, sono disciplinate dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al primo comma del presente punto 2 e dai contratti ed accordi collettivi territoriali.

3. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza**.
4. La **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** non ha fini di lucro.
5. Alla **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza**.
6. La **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** ha sede a Reggio Emilia.
7. La durata della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** è illimitata nel tempo.

Art. 2 – RAPPRESENTANZA LEGALE E FORO COMPETENTE

La rappresentanza legale della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** spetta al Presidente di cui al successivo art. 9.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** è competente il Foro di REGGIO EMILIA.

Il domicilio legale degli operai è stabilito presso la sede della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza**.

Art. 3 – COMPITI

La **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** provvede, sulla base dei contratti ed accordi collettivi stipulati ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto:

- alla gestione degli accantonamenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e/o degli accordi territoriali;
- alle prestazioni di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti alla **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza**;
- ad ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'art. 1 del presente Statuto e/o congiuntamente dalle Organizzazioni provinciali di Reggio Emilia ad esse aderenti.

La EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza attua le direttive emanate dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili in attuazione degli accordi nazionali e/o dei compiti previsti nello Statuto della Commissione medesima, mediante delibera degli organismi amministrativi salvaguardando i diritti maturati dagli iscritti, la funzionalità e il patrimonio dell'Ente.

La EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza può erogare liberalità e donazioni ad Enti e Istituzioni morali affini ad essa o di cui condivide le finalità, nei modi e nei limiti stabiliti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – ISCRITTI

Sono iscritti alla **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza**, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Statuto, le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, i cui rapporti siano regolati da contratti e accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni di cui all'art. 1 del presente Statuto.

La **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** adempie alle proprie funzioni a favore degli iscritti, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativistica dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Art. 5 – RAPPORTO DI ISCRIZIONE

L'iscrizione alla **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** si realizza secondo le relative modalità stabilite dalla stessa, nel rispetto delle direttive della CNCE attuative di quelle delle parti sociali.

Con l'iscrizione alla **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, sono vincolati ad osservare integralmente, in modo correlativo ed inscindibile, gli obblighi ed oneri verso la **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art. 1 e dallo Statuto della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza**.

TITOLO II

Contributi e prestazioni

Art. 6 – CONTRIBUZIONE

Gli obblighi di denuncia, di contribuzione e di versamento alla **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Reggio Emilia ad esse aderenti.

I contributi alla **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** sono versati dalle imprese sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** nei limiti fissati dai CCNL e/o Accordi integrativi Territoriali stipulati dalle organizzazioni Sindacali nazionali e/o Territoriali.

Gli obblighi contributivi e di versamento delle imprese e dei lavoratori iscritti alla **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** sono correlativi ed inscindibili tra loro.

Il Consiglio di Amministrazione della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza**, sulla base delle disposizioni di cui al primo comma, stabilisce,

con apposito Regolamento, le modalità relative alla denuncia, al versamento dei contributi ed ai provvedimenti necessari per il recupero delle somme dovute.

Le quote di contributo a carico degli operai devono essere loro trattenute - da parte delle imprese - sulla relativa retribuzione.

L'impresa è responsabile dell'esatto versamento della quota di contributo a suo carico e di quella trattenuta sulla retribuzione corrisposta all'operaio, nonché delle relative registrazioni sui documenti di legge.

Nei confronti delle imprese inadempienti alle norme predette, potranno essere adottati tutti i provvedimenti che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno.

Art. 7 – PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Le prestazioni della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'art. 1 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate o demandate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della/e provincia/e di REGGIO EMILIA aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

Organi amministrativi e di controllo

Art. 8 – ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Sono Organi della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza**:

Presidente

Vice Presidente

Comitato di Presidenza

Consiglio di Amministrazione

Collegio Sindacale

Gli organi della Casse Edile Unica sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi.

Art. 9 – PRESIDENTE

Il Presidente della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** è designato dalle Associazioni territoriali delle imprese di cui al punto 1 dell'art. 1, rispettando la seguente rotazione a partire dal 01/10/2024:

- Collegio Costruttori Edili - Industriale Reggio Emilia C.F.: 91116090357;
- Legacoop Emilia Ovest C.F.: 91169650354;
- Lapam Federimpresa "Confartigianato Imprese Modena Reggio Emilia" C.F.: 80008250369;
- Collegio Imprenditori Edili ed affini dell'Emilia C.F.: 80013150364;
- Confcooperative - Terre d'Emilia C.F.: 80076910373;
- CNA Associazione Territoriale di Reggio Emilia C.F.: 80009630353

nella persona del legale rappresentante e/o suo delegato; qualora non pervenisse il

nominativo entro il 30 settembre la carica verrà ricoperta dalla persona già presente nel "Consiglio di Amministrazione".

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica 2 (due) anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'art. 12.

Spetta al Presidente:

- a) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione, sentito il Vice Presidente, e presiederne le riunioni;
- b) sovraintendere, di concerto con il Vice Presidente, all'applicazione dello Statuto;
- c) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, fra quelli nominati dall'Associazione imprenditoriale, tutte o parte delle sue funzioni.

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Presidente resta in carica fino a che l'Associazione territoriale di cui al primo comma non abbia provveduto alla sua sostituzione.

Art. 10 – VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** è designato dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui al punto 1 dell'art. 1, rispettando la seguente rotazione a partire dal 01/10/2024:

- FENEALUIL C.F.: 91071680358;
- FILLEA CGIL REGGIO EMILIA C.F.: 91065210352;
- FILCA CISL EMILIA CENTRALE C.F.: 94046200369

nella persona del segretario generale e/o suo delegato; qualora non pervenisse il nominativo entro il 30 settembre la carica verrà ricoperta da una delle due persone, della medesima organizzazione sindacale, con maggiore anzianità di presenza all'interno del "Consiglio di Amministrazione".

Il Vice Presidente della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** dura in carica 1 (uno) anno, salvo la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'art. 12. Spetta al Vice Presidente:

- a) sovraintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;
- b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- c) In caso di assenza o impedimenti, il Vice Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni.
- d) In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vice Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni territoriali di cui al primo comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione.

Art. 11 – COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza:

- predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite con i correlativi piani di

attività, in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni territoriali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'art. 1 relativi ai contributi e alle prestazioni;

- predisporre il bilancio consuntivo;
- sovraintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- elaborare, programmare le attività della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** da proporre al Consiglio di Amministrazione;
- curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed i rapporti con gli istituti di credito;
- decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e prestazioni.

Il comitato di Presidenza può proporre al Consiglio di Amministrazione di accompagnare l'applicazione di Accordi Aziendali.

Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio di Amministrazione che decide in via definitiva.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente, con possibilità di delega al Direttore della gestione in autonomia dei rapporti con gli istituti di credito.

In caso eccezionale di impossibilità ad operare del Comitato di Presidenza potrà essere consentita la firma disgiunta al Presidente e/o al Vicepresidente per specifici atti di esclusiva ordinaria amministrazione a titolo esemplificativo e non esaustivo: i mandati di pagamento ai fornitori, ai dipendenti, agli enti previdenziali ed erariali, agli operai e alle aziende iscritte per prestazioni e assistenze.

Art. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A) COMPITI

Il Consiglio di Amministrazione, i cui compiti corrispondono a quelli stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il Consiglio Generale, ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** compiendo gli atti necessari allo scopo, nell'ambito degli accordi di cui al punto 2 dell'art. 1

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera i regolamenti interni della Cassa;
- b) vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa e, in particolar modo, su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
- c) stabilisce, le modalità operative relative alla denuncia e al versamento dei contributi;
- d) provvede alla formazione ed all'amministrazione dei Fondi relativi alle gestioni curate dalla Cassa ed al Patrimonio della stessa, secondo le norme contenute nel presente Statuto;
- e) cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni periodiche e straordinarie; promuove convegni e conferenze per diffondere tra le imprese e gli operai gli scopi e il funzionamento della Cassa;
- f) cura la raccolta dei dati statistici e la loro illustrazione e pubblicazione;
- g) accorda pegni, ipoteche, fidejussioni e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in arbitri od amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne recede, appella e ricorre per revocazione o cassazione, offre, deferisce ed accetta i giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicilli, acquista e vende immobili ;

- h) promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;
- i) delibera le assunzioni e i licenziamenti del personale della Cassa e ne fissa il trattamento, in conformità all'art.16;
- j) stabilisce le modalità attuative delle deliberazioni e delle direttive di competenza della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili;
- k) può costituire al proprio interno Commissioni di lavoro per argomenti specifici.

Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione:

- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese o operai, in materia di contributi e prestazioni avverso le decisioni del Comitato di Presidenza.

B) COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, basato sul principio di bilateralità e pariteticità, è costituito da 12 componenti così suddivisi: 6 designati dalle Associazioni Territoriali datoriali di cui all'art. 1 punto 1 (ovvero 2 per l'industria - 2 per l'artigianato - 2 per la cooperazione) e 6 dalle Organizzazioni Territoriali dei Lavoratori di cui all' art. 1 punto 1 (ovvero 2 per ognuna delle associazioni sindacali).

C) DURATA DELLA CARICA

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e possono essere confermati.

E' però data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

D) CONVOCAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce:

- ordinariamente minimo due volte all'anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.
- La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno, ora e dell'ordine del giorno della riunione.

La riunione del Consiglio d'Amministrazione può tenersi sia in presenza che in collegamento audio-video a condizione che gli intervenuti siano identificati e pertanto legittimati a presenziare alla riunione.

Di norma il Direttore della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** partecipa alle riunioni e svolge le funzioni di segretario.

E) DELIBERAZIONI

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Quando il numero degli assenti del gruppo dei componenti di parte datoriale o di parte

sindacale è pari o superiore alla differenza tra i voti favorevoli o contrari, la deliberazione viene sospesa e dovrà essere riproposta in una successiva riunione, da tenersi entro 15 giorni.

Art. 13 – COLLEGIO SINDACALE

A) COMPOSIZIONE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e da quelle dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui al punto 1 dell'art. 1.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra le Organizzazioni di cui al punto 2 dell'art. 1.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall'ordine provinciale dei Dottori Commercialisti.

I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

B) ATTRIBUZIONI

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli art. 2403, art. 2403 bis 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

In particolare il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** per controllarne la rispondenza ai registri contabili.

Essi devono immediatamente riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio Sindacale si riunisce, senza alcuna formalità, ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne faccia richiesta al Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci partecipano, senza voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

C) DURATA

I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari di bilancio e non possono essere revocati se non per giusta causa.

D) COMPENSI

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato dal Consiglio di Amministrazione quando non sia previsto da disposizioni di legge.

TITOLO IV

Personale - Patrimonio – Bilanci

Art. 14 – DIRETTORE

Gli Uffici della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** sono retti da un Direttore nominato, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità, dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.

Il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Consiglio di Amministrazione - ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati - da' attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari.

Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli Uffici della **EDILI Reggio**

Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza da lui diretti e organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali. In particolare, il Direttore:

- a) organizza e dirige il personale della Cassa;
- b) provvede alla compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo della Cassa;
- c) sovraintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- d) partecipa, di norma, in qualità di segretario, alle riunioni del Comitato di Presidenza, del Consiglio di Amministrazione e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Vice Presidente;
- e) coadiuva il Comitato di Presidenza nell'impiego e nella gestione dei fondi della Cassa e nel mantenere i rapporti con gli istituti di credito anche in autonomia con delega;
- f) istruisce e può firmare, sotto responsabilità e mediante delega del Presidente, il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- g) riferisce annualmente dei risultati relativi all'estensione della sfera di tutela della Cassa alle imprese ed ai lavoratori non iscritti.

Art. 15 – PERSONALE DELLA EDILI REGGIO EMILIA – CASSA – ENTE BILATERALE DI MUTUALITÀ E ASSISTENZA

L'assunzione del personale della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una selezione collegata esclusivamente ai criteri di professionalità.

Il trattamento economico e normativo del personale dipendente della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** è stabilito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore.

Art.16 – PATRIMONIO

Il Patrimonio della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** è costituito:

- a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o qualunque altro titolo, vengano in proprietà della Cassa;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed, in genere, per atti di liberalità;
- d) dalle somme che, per qualsiasi titolo e previe le necessarie autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio della Cassa.

I capitali costituenti il patrimonio possono essere impiegati in titoli dello Stato o di Paesi della Comunità Europea o obbligazioni di primari istituti di credito di norma nazionali o in altri strumenti finanziari orientati alla sicurezza e alla certezza di rendimenti minimi, scelte diverse dovranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

La **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza**, potrà inoltre investire nell'acquisto di immobili destinati alle funzioni sociali ed Istituzionali dell'Ente direttamente o attraverso società appositamente costituite, potrà inoltre partecipare a progetti comuni e condivisi, coerenti con le finalità dell'Ente.

Art. 17 – ENTRATE

Costituiscono entrate della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità**

e assistenza:

- a) i contributi ad essa dovuti sia da parte delle imprese, sia da parte dei lavoratori;
- b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- c) le maggiorazioni contributive, i contributi aggiuntivi, gli interessi di mora e tutte le altre eventuali sanzioni amministrative disposte dal Consiglio di Amministrazione per ritardati versamenti dei contributi dovuti;
- d) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione oppure per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite dalla Cassa;
- e) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrino nella disponibilità della Cassa.

Art. 18 – PRELEVAMENTI E SPESE

Alle spese di gestione la **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** farà fronte con le entrate citate all'articolo precedente escluse quelle di cui alla lettera d).

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento dei fondi della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vice Presidente debbono in ogni caso farsi sostituire, agli effetti del presente articolo, con delega scritta ad altro componente del Consiglio di Amministrazione fra quelli nominati, rispettivamente, dall'Associazione imprenditoriale e dai Sindacati dei lavoratori.

Art. 19 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Presidenza provvede a predisporre il Bilancio consuntivo - riguardante e comprendente le singole gestioni della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** - che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.

In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli accordi nazionali. Allo schema di bilancio deve essere unita la relazione della Società di revisione secondo le disposizioni ed i criteri stabiliti dagli accordi nazionali.

Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico - accompagnato dalle relazioni del Presidente della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza**, del Collegio Sindacale e corredata in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle Organizzazioni territoriali di cui al punto 2 dell'art. 1 rappresentate nel Consiglio di Amministrazione e da ogni altro allegato tecnico, deve essere inviato alla Commissione

Nazionale paritetica per le Casse Edili e alle Associazioni Nazionali di parte datoriale e sindacale. Deve inoltre essere inviato alle Organizzazioni territoriali di cui allo stesso punto 2 dell'art. 1 rappresentate nel Consiglio di Amministrazione.

Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di Presidenza e sottoposto all'esame e alla valutazione del Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio.

Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione.

TITOLO V

Disposizioni varie

Art. 20 – LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui al punto 1 dell'art. 1 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui al medesimo punto 1 dell'art. 1.

Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** cessi da ogni attività per disposizione di legge. Trascorsi 6 mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di REGGIO EMILIA.

Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza**, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di REGGIO EMILIA.

Art. 21 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza del Consiglio di Amministrazione che ne delibererà la validità a maggioranza del 75% dei componenti.

Art. 22 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Art. 23 – NORME TRANSITORIE

Dalla data di stipula dell'atto pubblico di fusione della CEMA e della Cassa Edile di Reggio Emilia, che hanno dato luogo all'attuale associazione **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza**, inizierà a decorrere il periodo transitorio, che avrà durata fino al 30/06/2013 senza possibilità di proroga, ed, in ogni caso, non oltre l'adozione del regolamento unico la cui formulazione e stesura sarà proposta alle parti sociali territoriali e successivamente al Consiglio di Amministrazione da parte di una commissione paritetica denominata Gruppo di Lavoro Tecnico. Il Gruppo di Lavoro Tecnico dovrà essere costituito in occasione della stipula dell'atto di fusione e sarà composto complessivamente da 6 membri così individuati: uno dalla CASSA EDILE, uno

dalla CEMA, uno nominato congiuntamente dalle parti di cui al punto 1 dell'art. 1, uno dalle Organizzazioni Sindacali e dagli attuali 2 Direttori degli enti partecipanti alla fusione e durerà in carica per tutto il periodo transitorio.

Il Gruppo di Lavoro e Coordinamento sarà altresì incaricato di presentare proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine all'utilizzo delle sedi sociali, alle eventuali alienazioni come pure al processo di integrazione e definizione di ruoli e mansioni delle maestranze attualmente impiegate dagli enti partecipanti alla fusione.

Il regolamento unico potrà prevedere l'attuazione graduale delle norme in esso contenute, onde agevolare la completa integrazione dei sistemi contributivi e di erogazione attualmente presenti nelle realtà partecipanti alla fusione.

Durante il periodo transitorio la vita associativa di **EDILI Reggio Emilia – CASSA – Ente bilaterale di mutualità e assistenza** sarà disciplinata nel modo seguente:

- le casse edili partecipanti alla fusione continueranno ad applicare i loro regolamenti interni, riguardanti la gestione della gratifica, delle prestazioni extracontrattuali e contrattuali, dell'APE delle contribuzioni, dei rimborsi assistenziali, dei rimborsi premiali e di tutti gli altri rapporti non dettagliati nei confronti delle imprese a loro iscritte, pertanto durante detto periodo coesisteranno i due regimi contributivi;
- contestualmente alla stipula dell'atto di fusione si procederà alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto, alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, come pure dei componenti il Collegio Sindacale;
- l'attività verrà svolta nelle attuali sedi con utilizzo delle strutture attualmente in forza ai singoli enti.

Reggio Emilia, modifica statutaria del 24/10/2024

Letto, confermato e sottoscritto

Collegio Costruttori Edili -Ance Reggio Emilia

Zini Giacomo
LAPAM Confartigianato Imprese Modena-Reggio E.

Moro Giacomo
Collegio Imprenditori Edili ed Affini dell'Emilia

Wolff
CNA Costruzioni

Scalvini
Confcooperative Terre d'Emilia

Scalvini
Legacoop Emilia Ovest

FeneaUIL di Reggio Emilia

Scalvini
Filca CISL Emilia Centrale

Scalvini
Fillea CGIL di Reggio Emilia

AGENZIA FIALE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA		
REG. N.	25 NOV. 2024	SERIE 3
N. 2559	CONC. 626.00	
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO		

(*) firma su delega della Direttore Provinciale
Domenico Scalvini



*IL FUNZIONARIO
GAETANO REGINA*